



COMUNE DI TREVILOLO

Provincia di Bergamo

via Roma, 43 - 24048 TREVILOLO (Bergamo)

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER RADIOTRASMISSIONE E ANTENNE PARABOLICHE NELLE ZONE "A" DEL PIANO REGOLATORE GENERALE

*approvato con deliberazione consiliare
n. 18 in data 3 aprile 1998
modificato con deliberazione consiliare
n. _____ in data _____
a seguito dell'ordinanza istruttoria
O.RE.CO. atti n. 52 del 16/4/1998*

IL SINDACO
rag. Alessandro Benedetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Sebastiano Fara

SOMMARIO DEGLI ARTICOLI

<i>art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione</i>	<i>3</i>
<i>art. 2 - Definizioni</i>	<i>3</i>
<i>art. 3 - Norme di carattere generale</i>	<i>3</i>
<i>art. 4 - Modalità per l'ottenimento del titolo ad eseguire i lavori.....</i>	<i>3</i>
<i>art. 5 - Prescrizioni tecniche per l'installazione delle parabole</i>	<i>4</i>
<i>art. 6 - Caratteristiche dimensionali, cromatiche e tipologiche delle parabole</i>	<i>5</i>
<i>art. 7 - Divieti.....</i>	<i>5</i>
<i>art. 8 - Sanzioni.....</i>	<i>5</i>
<i>art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento.....</i>	<i>6</i>
<i>art. 10 - Norma transitoria.....</i>	<i>6</i>

Regolamento per l'installazione di antenne per radiotrasmissione e antenne paraboliche nelle zone "A" del Piano Regolatore Generale

art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento ha per oggetto le generali norme e le specifiche tecniche per l'installazione di antenne per la ricezione e trasmissione di segnali radio nel territorio comunale ivi comprese quelle per l'esercizio in banda UHF, VHF e larga banda.

In particolare il Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 3 - comma 13, della Legge 31/7/1997, n. 249, l'installazione di antenne paraboliche destinate alla ricezione delle trasmissioni televisive da satellite nell'ambito delle zone "A" del Piano Regolatore.

art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento sono stabilite le seguenti definizioni:

- 1. **antenna:** apparato tecnico destinato alla ricezione o alla trasmissione di onde elettromagnetiche, costituito da tralicci, parabole, pannelli, steli, ecc.;*
- 2. **antenna di ricezione:** apparato tecnico per la ricezione di trasmissioni radio (ad esempio: per trasmissioni televisiva in banda UHF, VHF e largabanda, parabolica, ecc.);*
- 3. **antenna di trasmissione:** apparato tecnico per la trasmissione ed anche ricezione di segnali radio (direttive, per ponti radio, pannelli ripetitori per la telefonia mobile, ecc.);*
- 4. **apparato di controllo:** insieme dei componenti elettronici (anche racchiusi in scatole) destinati all'alimentazione, decodifica, amplificazione e distribuzione del segnale radio;*
- 5. **rete:** insieme delle linee cablate per la distribuzione del segnale agli utilizzatori.*

art. 3 - Norme di carattere generale

Chiunque intenda installare antenne da destinare alla ricezione o trasmissione di segnali radio deve ottenere il preventivo titolo abilitativo ai sensi del presente Regolamento, ed a norma delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica.

Sono escluse da tale obbligo le installazioni di antenne per la semplice ricezione di trasmissioni televisive in banda VHF, UHF e largabanda.

Gli edifici composti di più unità immobiliari di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione generale devono essere dotati di antenne di ricezione e impianti collettivi di distribuzione alle singole unità immobiliari delle trasmissioni televisive satellitari e delle trasmissioni televisive tradizionali (banda VHF, UHF e largabanda).

art. 4 - Modalità per l'ottenimento del titolo ad eseguire i lavori

Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione generale dell'edifici o di installazione in edifici esistenti, il progetto e l'esecuzione degli impianti per la ricezione di segnali radio soggiacciono alle

Regolamento per l'installazione di antenne per radiotrasmissione e antenne paraboliche nelle zone "A" del Piano Regolatore Generale

procedure previste per la realizzazione degli altri impianti tecnologici a servizio di edifici ai sensi della Legge 5/3/1990, n. 46 e relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

Nel caso di sola realizzazione dell'impianto il proprietario dell'immobile potrà presentare:

- 1. richiesta di autorizzazione edilizia ai sensi degli artt. 31 e 48 della Legge 5/8/1978, n. 457;*
- 2. denuncia di inizio dell'attività edilizia ai sensi della Legge 662/1996.*

Alla domanda o alla denuncia dovranno essere allegati:

- a) documentazione fotografica con almeno una fotografia dell'edificio da ogni fronte delle strade prospicienti l'edificio e, se possibile, una foto dall'alto;*
- b) planimetria in scala 1:2000 della zona d'ambito dell'edificio;*
- c) planimetria in scala 1:200 dei tetti in cui si individuino con esattezza la posizione dell'antenna;*
- d) elaborati grafici quotati in cui si rappresenti l'antenna nel dettaglio contenente almeno due prospetti ortogonali colorati dell'antenna stessa (scala 1:50 o inferiore). Potranno a tal fine presentarsi anche depliant della ditta fornitrice, purchè debitamente quotati.*
- e) sezione del tetto con rappresentazione dell'antenna;*
- f) breve relazione descrittiva con la verifica dei requisiti e le specificazioni stabilite dal presente Regolamento;*
- g) Titolo di proprietà dell'immobile o, in caso di condominio, copia della deliberazione assembleare o atto d'assenso degli altri condomini ai lavori.*

Le domande di autorizzazione e le denunce di inizio attività saranno procedute dal competente Ufficio Tecnico Comunale con le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale e dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

art. 5 - Prescrizioni tecniche per l'installazione delle parabole

Al fine di salvaguardare l'aspetto tradizionale e le caratteristiche tipiche dei nuclei di antica formazione, ed evitare così l'inserimento di elementi di contrasto, l'installazione di antenne satellitari a parabola nelle zone del territorio comunale "A" definite dal Piano Regolatore Generale, è soggetta alle prescrizioni tecniche del presente articolo e del seguente art. 6.

L'antenna per la ricezione satellitare dovrà essere installata a terra, in corti interne o in giardini, privilegiando una posizione appartata e poco visibile.

In mancanza di tale opportunità e nel caso in cui la prescritta collocazione non sia tecnicamente possibile, è ammessa la sua localizzazione sul tetto dell'edificio in posizione appartata e non visibile dalle vie pubbliche, avendo riguardo che l'antenna:

- a) sia preferibilmente posta sulle falde prospicienti la corte interna dell'edificio;*
- b) sia comunque posta ad una distanza dalla linea di gronda prospiciente la strada pari ad almeno tre volte la sua altezza misurata dal piano di appoggio sul tetto;*
- c) il terminale non superi la linea di colmo del tetto su cui è installata.*

Regolamento per l'installazione di antenne per radiotrasmissione e antenne paraboliche nelle zone "A" del Piano Regolatore Generale

In ogni caso non è ammessa l'installazione di antenne a servizio di utenza singola quando l'edificio comprende più unità immobiliari.

Nel caso che particolari condizioni non consentano il rispetto delle prescrizioni tecniche sopra riportate si dovrà comunque verificare, anche mediante prova con sopralluogo di verifica, che l'antenna non sia visibile dalle vie pubbliche prospicienti e che non sia alterato il profilo dei colmi di tetto. Eventuali deroghe saranno ammesse previo motivato parere della Commissione Comunale Edilizia.

art. 6 - Caratteristiche dimensionali, cromatiche e tipologiche delle parabole

La parabola non potrà avere diametro superiore a cm. 120 nel caso di installazione per più utenti, e cm. 80 nel caso di installazione per un solo utente. Per la ricezione di più segnali rispetto a quelli consentiti dalla parabola dovranno quindi essere installati apparati di motorizzazione omnidirezionale per l'orientamento della parabola stessa verso le volute fonti di trasmissione. In ogni caso non è ammesso installare parabole aventi diametri superiori a quelli prescritti.

Le parabole dovranno avere colori a tinta unita ed opachi che si intonino all'ambiente circostante perseguendo effetto di mimetizzazione con lo sfondo e senza superfici riflettenti.

Gli apparati di controllo (scatole di alimentazione, decodifica, amplificazione e distribuzione o simili) dovranno essere collocati all'interno dell'ingombro planivolumetrico dell'edificio. La rete di distribuzione dovrà essere realizzata sottotraccia nelle murature.

art. 7 - Divieti

Le antenne direttive, per radiofonia, per ponti radio e di telefonia cellulare non potranno essere installate nelle zone del PRG diverse dalle zone "A" se prima non sia stato richiesto e ottenuto il prescritto nulla osta o l'autorizzazione ministeriale (Escopost).

Per l'installazione e la messa in esercizio delle antenne deve adottarsi ogni cautela a salvaguardia del normale esercizio degli apparati di ricezione installati negli edifici contermini e la salute della popolazione residente.

In ogni caso le stesse antenne non sono ammesse all'interno del perimetro dei Centri Storici come delimitati dal Piano Regolatore Generale.

E' tassativamente vietato collocare antenne paraboliche su balconi, finestre, o facciate degli edifici anche interni alle corti.

art. 8 - Sanzioni

Regolamento per l'installazione di antenne per radiotrasmissione e antenne paraboliche nelle zone "A" del Piano Regolatore Generale

L'installazione di impianti in difformità dalle norme disciplinate dal presente Regolamento o in assenza del titolo abilitativo prescritto comporta:

- a) per l'esecuzione di impianti o interventi in difformità dalla concessione, nel caso di ristrutturazione di immobili, le sanzioni stabilite all'art. 9 della legge 28/2/1985, n. 47;*
- b) per l'esecuzione di soli impianti in difformità o assenza della denuncia di inizio attività, la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione.*

Il regime sanzionatorio previsto alla lettera b) è applicabile anche al caso che l'intervento fosse ottenibile con le procedure di cui agli artt. 31 e 48 della Legge 5/8/1978, n. 457 in quanto con la procedura di denuncia di intervento edilizio possono anche essere intrapresi lavori disciplinati da tali norme.

art. 9 - Entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'avvenuto esame da parte dell'Organo regionale di controllo, ai sensi dell'art. 46 della Legge 8/6/1990, n. 142.

art. 10 - Norma transitoria

Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, chiunque abbia installato antenne per la ricezione satellitare o antenne direttive, per ponti radio e/o similari a servizio di edifici entro il perimetro delle zone "A" del Piano Regolatore Generale, è tenuto ad uniformare gli impianti alle norme stabilite dal presente Regolamento.

Agli impianti che dopo tale data non risulteranno saranno adeguati o conformi alla norme del presente Regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 8.